

REGOLAMENTO

DI

POLIZIA URBANA

COMUNE

DI

RADICONDOLI

(Provincia di SIENA)

INDICE

SOMMARIO

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 Disciplina della Polizia Urbana - Principi – Fonti

Art.2 Ambito di applicazione

Art. 3 Vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia urbana

Art.4 Disposizioni di carattere generale per le concessioni e autorizzazioni previste dal presente regolamento

CAPO II DISCIPLINA DELLE ACQUE PUBBLICHE E DEL SUOLO PUBBLICO

Art.5 Inquinamento atmosferico e delle acque

Art.6 Occupazione di suolo pubblico

Art.7 Modalità per il carico e lo scarico delle merci

Art.8 Scarico di rottami e detriti

Art.9 Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sull'area pubblica

Art.10 Installazione di tende solari

Art.11 Tenuta delle attività commerciali, pubblici esercizi e attività artigianali

Art. 12 Commercio su aree pubbliche

Art. 13 Proiezioni, audizioni e spettacoli su aree pubbliche

Art. 14 Installazione di chioschi ed edicole

CAPO III COMMERCIO

Art. 15 – Definizioni

Art. 16 - Esercizi di vicinato

Art. 17 - Medie strutture di vendita

Art. 18 - Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per le medie strutture

Art. 19 - Procedure per il rilascio dell'autorizzazione per le medie strutture di vendita

Art. 20 - Grandi strutture di vendita di tipologia "A"

Art. 21 – Criteri e procedure per il rilascio delle autorizzazioni per le grandi strutture di vendita.

Art. 22 - Centri Commerciali

Art. 23 - Procedure per l'autorizzazione dei Centri Commerciali

Art. 24 - Orari dei negozi

Art. 25 - Apertura in orario notturno

Art. 26 - Chiusura infrasettimanale

Art. 27 - Apertura domenicale e festiva

Art. 28 - Dotazione e caratteristiche dei parcheggi

Art. 29 – Subingressi

Art. 30 - Sospensione dell'attività

Art. 31 – Ferie

Art. 32 - Pubblicità dei prezzi

Art. 33 - Disposizioni generali concernenti le vendite di liquidazione, di fine stagione e promozionali

- Art. 34 - Vendite di liquidazione**
- Art. 35 - Vendite di fine stagione**
- Art. 35/bis - Vendite promozionali**
- Art. 36 - Spacci interni**
- Art. 37 - Apparecchi automatici**
- Art. 38 - Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione**
- Art. 39 - Vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori**
- Art. 40 – Abrogazioni**
- Art. 41 Divieto di giuochi sul suolo pubblico**
- Art. 42 Collocamento di condutture**

CAPO IV NETTEZZA DEI CENTRI ABITATI

- Art.43 Disposizioni di carattere generale - Raccolta rifiuti**
- Art.44 Obblighi dei concessionari di occupazione di aree pubbliche**
- Art.45 Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale**
- Art. 46 Trasporto di materiale di facile dispersione**
- Art. 47 Sgombero della neve**
- Art. 48 Divieto di lavatura e riparazione dei veicoli ed autoveicoli su aree pubbliche**
- Art. 49 Divieto dell'esercizio di attività artigiana su aree pubbliche**
- Art. 50 Allevamento e tenuta di animali**
- Art. 51 Divieto di getto di opuscoli o foglietti**
- Art. 52 Divieto di segatura e spaccatura della legna**

CAPO V DECORO DEI CENTRI ABITATI

- Art. 53 Tenuta degli edifici e loro pertinenze**
- Art. 54 Terreni**
- Art 55 Bestie macellate e trasporto carni**
- Art. 56 Viali e giardini pubblici**
- Art. 57 Acque Pubbliche - Vasche e fontane**
- Art. 58 Atti contrari alla nettezza del pubblico suolo, al decoro ed alla moralità**
- Art. 59 Strade, piazze, muri, paline, pubblicità**
- Art. 60 Tutela patrimonio pubblico**

CAPO VI QUIETE PUBBLICA

- Art. 61 Inquinamento acustico**
- Art 62 Esercizio dei mestieri, arti ed industrie**
- Art. 63 Impianto di macchinari**
- Art. 64 Produzione di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti.**
- Art. 65 Rumori dei locali pubblici e privati**
- Art. 66 Carico, scarico e trasporto di merci che causano rumori**
- Art. 67 Schiamazzi, grida e canti sulle pubbliche vie**
- Art. 68 Sale da ballo, cinema e ritrovi**
- Art. 69 Carovane di nomadi**

CAPO VII NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI

- Art. 70 Sostanze liquido esplosive, infiammabili e combustibili**
- Art. 71 Requisiti dei depositi e dei locali di vendita di combustibili**
- Art. 72 Detenzione di combustibili in case di abitazioni od altri edifici**
- Art. 73 Accatastamento di legno e di materiale infiammabile nei cortili e scantinati**
- Art. 74 Uso di fiamma libera**
- Art. 75 Accensioni di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali**
- Art. 76 Trasporto di oggetti incomodi o pericolosi**
- Art. 77 Ripari ai pozzi, cisterne e simili**

Art. 78 Veicoli adibiti al servizio pubblico-Norme per i passeggeri e per il personale di servizio

CAPO VIII DISPOSIZIONE PER I MESTIERI GIROVAGHI

Art. 79 Esercizio di mestieri girovaghi

CAPO IX MANIFESTAZIONI E CORTEI

Art. 80 Cortei funebri

Art. 81 Processioni – Manifestazioni

CAPO X SANZIONI

Art. 82 Accertamento delle violazioni e sanzioni

Art. 83 Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio

Art. 84 Sequestro e custodia di cose

CAPO XI DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 85 Entrata in vigore

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 Disciplina della Polizia Urbana - Principi – Fonti

Il presente Regolamento viene emanato nel rispetto della Costituzione, dei principi fondamentali dell'Ordinamento Giuridico Italiano, nonché in attuazione dei principi affermati dalla Legge 142/90, 241/90, Leggi Bassanini e dello Statuto Comunale per assicurare il corretto svolgimento della vita della comunità locale.

Art.2 Ambito di applicazione

Il presente Regolamento è valido all'interno del territorio comunale di Radicondoli e le norme in esso contenute devono essere rispettate da chiunque si trovi in detto territorio.

Si intendono abrogate le disposizioni contenute in atti normativi ed amministrativi comunali emanati precedentemente al Regolamento che contengano norme con esso contrastanti.

Il Sindaco, quale capo dell'Amministrazione Comunale, nel rispetto dello Statuto Comunale, emana i provvedimenti necessari al fine di raggiungere gli scopi di pubblico interesse prefissati dal presente Regolamento che richiedano esercizio di poteri discrezionali. Il Responsabile dell'Ufficio di Polizia Municipale, ai sensi dell'Art. 6 della Legge 127/97, emana le determinazioni necessarie per l'applicazione del presente Regolamento.

Art. 3 Vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia urbana

Al servizio di Polizia Urbana sovrintende il Sindaco ed i controlli in materia sono svolti dalla Polizia Municipale e dagli Ufficiali di Polizia Giudiziaria di cui all'Art. 57 C.P.P., nell'ambito delle rispettive mansioni.

Gli appartenenti alla Polizia Municipale, nell'esercizio delle loro funzioni, potranno accedere negli atri, nelle scale, negli stabili, nelle botteghe, nei negozi, negli spacci, nei laboratori, nelle officine, negli stabilimenti e locali annessi, nei locali pubblici in genere e dovunque si svolga attività sottoposta alla vigilanza comunale, con obbligo di inoltrare notizia all'autorità giudiziaria competente per i fatti costituenti reato ovvero di accertare ogni violazione amministrativa.

Art.4 Disposizioni di carattere generale per le concessioni e autorizzazioni previste dal presente regolamento

Le autorizzazioni, concessioni, nulla osta, permessi, licenze, rilasciate in base al presente regolamento, saranno in ogni caso rilasciate per iscritto e accordate:

- a) personalmente al titolare;
- b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto della concessione data;
- d) con riserva all'Amministrazione di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni che si rendessero necessario nel pubblico interesse, sospendendo o revocando a suo criterio insindacabile i benefici concessi;
- e) con facoltà di revoca o sospensione in qualsiasi momento nel caso di abuso.

CAPO II DISCIPLINA DELLE ACQUE PUBBLICHE E DEL SUOLO PUBBLICO

Art.5 Inquinamento atmosferico e delle acque

La vigilanza sull'inquinamento atmosferico e delle acque e' disciplinata oltre che dal vigente T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 (artt. 202, 216, 218, 227) dalle particolari norme vigenti in materia, nonché da quelle del regolamento comunale di igiene.

Art.6 Occupazione di suolo pubblico

Secondo quanto previsto dalle disposizioni sulla circolazione stradale, l'occupazione del suolo pubblico e' disciplinata dall'apposito regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa.

Art.7 Modalità per il carico e lo scarico delle merci

Le autorizzazioni di scarico e carico di merci si intendono subordinate alla necessità che le operazioni siano effettuate sul suolo pubblico. In tali casi di necessità e ove tali operazioni richiedano tempo di ingombro del suolo pubblico al quanto prolungato, occorre richiedere uno speciale permesso all'Autorità Comunale, la quale può subordinare la concessione alla osservanza di speciali modalità ed anche ricusarla per i motivi di tutela della circolazione e di conservazione della pavimentazione stradale.

Le operazioni di cui trattasi, se regolarmente autorizzate, devono essere compiute con sollecitudine, senza interruzione ed evitando ogni danno od imbrattamento al suolo comunale.

In ogni caso, effettuate le operazioni di carico e scarico, il suolo deve essere ripulito da chi abbia effettuato le operazioni predette.

In caso di inosservanza, l'Autorità Comunale potrà provvedere direttamente, salvo rivalsa di spesa verso gli inadempienti e senza pregiudizio delle responsabilità di questi ultimi per eventuali danni a terzi.

Qualora le operazioni di carico e scarico merci avvengano in un lasso temporale ristretto inferiore ai 30 minuti), non necessitano di autorizzazione, ma possono essere effettuate solo negli orari consentiti e più precisamente, dalle ore 7,00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.30 alle 20.00.

Art.8 Scarico di rottami e detriti

E' vietato scaricare rottami e detriti di qualsiasi specie se non nei luoghi designati dall'Amministrazione Comunale.

Qualsiasi trasporto attraverso le vie della città di materiali provenienti da demolizioni o da scavi di qualsiasi genere dovrà essere eseguito con veicoli atti ad evitare spandimento e polverio.

Art.9 Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sull'area pubblica

L'occupazione di marciapiedi, banchine, giardini pubblici ed aree soggette a pubblico passaggio, è subordinata all'ottenimento della necessaria autorizzazione.

Nell'autorizzazione sarà precisato il periodo della occupazione stessa. I marciapiedi e le banchine possono essere occupate nella misura e con le modalità consentite dal Codice della Strada.

L'Amministrazione comunale può negare l'autorizzazione, anche qualora le misure minime fossero rispettate, quando vi si oppongono ragioni di viabilità e di sicurezza del traffico o di altri

motivi di pubblico interesse.

Art.10 Installazione di tende solari

Per le tende solari aggettanti sulle strade aperte al pubblico si rinvia a quanto previsto dal Regolamento Edilizio Comunale.

Per le tende verticali da collocarsi nel vano dei portoni, delle arcate e nei portici, sarà caso per caso stabilito, dal competente ufficio comunale, se ed a quali condizioni possa essere concordato il relativo permesso. In tali ultimi luoghi come pure in ogni edificio che abbia interesse d'arte, e' vietato collocare tende sporgenti di qualsiasi specie.

Tutte le tende dovranno essere mobili e collocate in modo da non nascondere la pubblica illuminazione, i cartelli indicatori delle vie, i quadri delle affissioni pubbliche od ogni altra cosa destinata alla pubblica visibilità, specialmente se d'interesse artistico.

Art.11 Tenuta delle attività commerciali, pubblici esercizi e attività artigianali

Le attività commerciali, i pubblici esercizi, le attività artigianali e qualunque altro tipo di attività, sono obbligate a tenere i locali e gli arredamenti interni in perfetto ordine e stato di manutenzione. Le tende, i tavolini, le sedie utilizzati sia all'interno, che all'esterno di detti locali devono essere mantenuti costantemente puliti e in perfetto stato di manutenzione.

Il Sindaco o il funzionario competente possono autorizzare la posizione esterna di bacheche e vetrinette a muro previa presentazione di apposita richiesta corredata della documentazione necessaria.

Le concessioni di occupazione di suolo o spazio pubblico per esposizioni di merci o derrate ecc. all'esterno di negozi possono essere fatte purché non arrechino intralcio al movimento dei pedoni e non arrechino danni. Non è ammessa l'occupazione per merci e prodotti gocciolanti o che possono insudiciare i passanti ed il suolo pubblico.

E' vietato esporre all'esterno dei locali prodotti alimentari, frutta e verdura. Per l'esposizione all'interno dei locali è fatto obbligo di un minimo di altezza di 0,3mt dal suolo. L'esposizione all'esterno è consentita solo nell'ambito di mercati o vendite in forma ambulante nel rispetto delle specifiche normative o regolamenti vigenti. In tal caso, per l'esposizione di frutta e verdura all'esterno, è fatto obbligo di un minimo di altezza di 0,7mt dal suolo.

Al fine di evitare pericolo per la pubblica incolumità e per la circolazione stradale nel suo complesso è vietato svolgere attività ed agenzie d'affari di qualsiasi tipo che producano affollamenti, in luoghi diversi da edifici appositamente destinati urbanisticamente ad attività commerciali; in particolare tali attività sono vietate nei giardinetti di attività ricettive, parcheggi privati, chioschi, in qualunque area visibile dalle strade o da qualunque altro luogo aperto al pubblico; rimane escluso da tale divieto lo svolgimento del mercato settimanale che e' disciplinato dal piano e dal regolamento sul commercio su aree pubbliche.

Art. 12 Commercio su aree pubbliche

Il commercio su aree pubbliche e' regolato dalla Legge Regionale n° 9/99, dal Piano del Commercio su Aree Pubbliche e dal relativo regolamento.

Art. 13 Proiezioni, audizioni e spettacoli su aree pubbliche

Ferme le prescrizioni della legge di P.S. circa il rilascio delle licenze per spettacoli, proiezioni o trattenimenti all'aperto sul suolo pubblico, non potranno erigersi palchi o tribune per feste, spettacoli, giochi o rappresentazioni, se non a seguito di rilascio di specifico e particolare permesso dell'Autorità comunale, previa acquisizione del parere degli organi competenti.

Art. 14 Installazione di chioschi ed edicole

La concessione per erigere sul suolo pubblico edicole e chioschi ovvero per installare posti di rivendita di qualsiasi merce, non può essere accordata quando ne derivi ostacolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni o diminuzioni della visibilità agli incroci e curve e previa acquisizione dei pareri degli uffici competenti.

In ogni caso l'installazione potrà essere consentita solo nei limiti ed alle condizioni in materia previste dal Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione.

CAPO III COMMERCIO

Art. 15 – Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intendono:

1. per commercio al dettaglio: l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale
2. per commercio sulle aree pubbliche: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle demaniali o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte ;
3. per forme speciali di vendita al dettaglio:
 - a) la vendita a favore di dipendenti da parte di enti o imprese, pubblici o privati, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché' la vendita nelle scuole, negli ospedali e nelle strutture militari esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi;
 - b) la vendita per mezzo di apparecchi automatici;
 - c) la vendita per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione;
 - d) la vendita presso il domicilio dei consumatori.
4. per superficie di vendita di un esercizio commerciale: l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili; non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi ;
5. per esercizi di vicinato: le strutture commerciali aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq ;
6. per medie strutture di vendita: le strutture commerciali aventi superficie superiore a 150 mq e fino a 1.500 mq ;
7. per grandi strutture di vendita di tipologia "A": gli esercizi commerciali con superficie di vendita superiore a 10.000 mq ;
8. per grandi strutture di vendita di tipologia "B": gli esercizi commerciali con superficie di vendita compresa fra 5.000 e 10.000 mq ;
9. per grandi strutture di vendita di tipologia "C": gli esercizi commerciali con superficie di vendita compresa fra 1.500 e 5.000 mq ;
10. per centro commerciale: una media o una grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente. Per superficie di vendita di un centro commerciale si intende quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti ;

Art. 16 - Esercizi di vicinato

1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di vendita fino ai limiti di cui all'art. 15 di un esercizio di vicinato sono soggetti a comunicazione.
2. La comunicazione è presentata all'ufficio comunale competente per il commercio in triplice originale, di cui uno per il Comune, uno per l'impresa e uno per la CCIAA, per la presentazione all'ufficio del registro imprese. La comunicazione dev'essere fatta utilizzando l'apposito modulo approvato ai sensi dell'art. 10, comma 5, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e deve contenere le seguenti dichiarazioni:
 - di essere in possesso dei requisiti previsti dall'art.5 del decreto legislativo 114/1999;
 - di aver rispettato il presente regolamento, il regolamento di igiene, i regolamenti edilizio e le norme urbanistiche, nonché quelle relative alle destinazione d'uso;
 - il settore od i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio;

- l'esito della valutazione derivante *dall'operatività dei Programmi* di cui all'art.7 del Regolamento Regionale n.4/1999.
3. L'ufficio ricevente controlla la completezza formale della comunicazione, provvede a farla protocollare e ne restituisce due esemplari muniti del timbro del protocollo con la data di presentazione.
 4. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di vendita possono essere effettuati decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del Comune.
 5. Negli esercizi di vicinato autorizzati alla vendita dei prodotti di cui all'art.4 della L. 25 marzo 1997 n.77¹, è consentito, fatti salvi i requisiti igienico-sanitari, il consumo immediato degli stessi, a condizione che siano esclusi il servizio di somministrazione e le attrezzature ad esso direttamente finalizzati

Art. 17 - Medie strutture di vendita

1. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie fino ai limiti di cui all'art.85 di una media struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione.

Art. 18 - Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per le medie strutture

1. Il rilascio dell'autorizzazione all'apertura, al trasferimento e all'ampliamento di una media struttura di vendita è subordinato al rispetto delle normative vigenti in materia commerciale, urbanistica e igienico-sanitaria.
2. L'operatività dei Programmi per la tutela e la valorizzazione dei centri storici e del Programma per la tutela delle aree vulnerabili, può prevedere le modalità per la graduazione dell'inserimento delle medie strutture di vendita in specifiche aree interessate da fenomeni oggettivamente riscontrati di vulnerabilità della rete degli esercizi di vicinato nonché specifiche prescrizioni per rendere compatibile la localizzazione e l'apertura degli esercizi di vendita con le caratteristiche particolari di un'area ai sensi del Regolamento Regionale n 4 del 26/07/1999.
3. L'autorizzazione all'apertura o all'ampliamento di medie strutture di vendita è dovuta purché l'intervento avvenga a seguito di concentrazione o accorpamento di esercizi autorizzati, ai sensi dell'articolo 24 della legge 11 giugno 1971 n. 426 "Disciplina del commercio", per la vendita di generi di largo e generale consumo e localizzati sul territorio comunale. Il rilascio dell'autorizzazione, comporta la revoca dei titoli autorizzativi relativi ai preesistenti esercizi e il totale reimpiego del personale degli esercizi concentrati o accorpati. L'autorizzazione in questo caso può essere non concessa solo quando l'apertura o l'ampliamento della media struttura non rispetti i criteri² e i parametri

² 1. Le scelte urbanistiche dei comuni per la localizzazione delle medie strutture di vendita, come definite dal Regolamento di attuazione della LR 28/1999, devono tendere:

- a) al recupero ed alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, ivi compresi i complessi produttivi dismessi, garantendo la tutela e valorizzazione delle caratteristiche storico-culturali presenti;
- b) al riequilibrio urbanistico di aree di frangia costituite da tessuti urbani instabili da qualificare.

2. I criteri per la verifica di funzionalità delle medie strutture di vendita sono i seguenti:

- a) la ottimale accessibilità da parte dell'utenza al fine di ridurre la necessità di mobilità;
- b) il recupero degli insediamenti di recente formazione (aree periferiche e di frangia), l'utilizzo delle aree industriali dismesse, la riqualificazione dei tessuti urbani mediante la costituzione di luoghi centrali di aggregazione;
- c) i sistemi di accesso e le aree di parcheggio delle strutture commerciali dovranno essere opportunamente raccordati alla viabilità pubblica, in modo da garantire la massima accessibilità;
- d) l'esistenza o la previsione della contestuale realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria necessarie;
- e) la fattibilità degli interventi in rapporto alle caratteristiche geologiche, idrogeologiche e idrauliche dell'area interessata;
- f) l'approvvigionamento idrico e la depurazione;
- g) gli spazi per i parcheggi in quantità adeguata e comunque non inferiore agli standard contenuti nelle presenti direttive.

di cui agli articoli 5, 7, 8, 9, e 10 delle direttive per la programmazione urbanistica commerciale approvate con deliberazione del Consiglio Regionale 25.05.1999, n. 137, modificata con deliberazione 26.07.1999, n. 233.

Art. 19 - Procedure per il rilascio dell'autorizzazione per le medie strutture di vendita

1. Il soggetto interessato all'apertura, trasferimento o ampliamento di una media struttura di vendita, presenta domanda al comune contestualmente alla domanda di concessione edilizia o altro atto che legittimi la costruzione, ampliamento o trasformazione dei locali interessati.
2. La domanda è presentata in duplice originale, utilizzando l'apposito modulo approvato ai sensi dell'art. 10, comma 5, del Decreto Legislativo n. 114/1998. Nella domanda il soggetto interessato, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del Decreto Legislativo n. 114/1998, dichiara:
 - a) di essere in possesso dei requisiti previsti dall'art.5 del decreto legislativo 114/1999;
 - b) il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio;
3. Alla domanda deve essere allegata:
 - a) Planimetria debitamente quotata, in scala 1:200 , dell'esercizio esistente o progetto dell'edificio da realizzare, con evidenziate la superficie di vendita e quella destinata a magazzini, servizi, uffici. In caso di ampliamento, deve essere indicata la superficie preesistente e quella che si intende realizzare;
 - b) planimetria, in scala 1:500, indicante gli spazi destinati a parcheggio;
 - c) relazione circa l'infrastrutturazione viaria e le conseguenze occupazionali.
4. La completezza formale della domanda e dei suoi allegati è verificata dal responsabile del procedimento entro il termine perentorio di quindici giorni dalla sua presentazione. Qualora la domanda risulti incompleta, entro lo stesso termine ne viene data comunicazione al soggetto interessato invitandolo a presentare le necessarie integrazioni entro un termine fissato e comunque non superiore a trenta giorni. Contestualmente l'interessato è informato che il decorso del termine per il rilascio dell'autorizzazione resta sospeso fino all'integrazione della documentazione e che la mancata integrazione della medesima entro i termini stabiliti comporta la decadenza della domanda.
5. Il comune, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, provvede al completamento dell'istruttoria.
6. La concessione o l'autorizzazione edilizia eventualmente necessaria viene rilasciata contestualmente all'autorizzazione commerciale, fatto salvo il caso di silenzio assenso di cui al comma successivo; in tal caso il comune rilascia la concessione od autorizzazione edilizia secondo le norme vigenti in materia.
7. La domanda di autorizzazione si intende accolta qualora, fatta salva l'interruzione del decorso del termine per richiesta di integrazioni, non venga comunicato il provvedimento di diniego entro novanta giorni dalla data di ricevimento.

Art. 20 - Grandi strutture di vendita di tipologia "A"

1. Nel territorio comunale non è consentita la localizzazione di grandi strutture di vendita di tipologia "A".³, salvo in caso di adozione di accordi di pianificazione sovracomunale, di cui all'art. 5 del Regolamento Regionale 26.07.1999, n. 4.

Art. 21 – Criteri e procedure per il rilascio delle autorizzazioni per le grandi strutture di vendita.

1. I criteri e le procedure per il rilascio delle autorizzazioni per le grandi strutture di vendita di tipologia sono definiti dal Regolamento Regionale n.4 del 26 luglio 1999 «Regolamento di attuazione della Legge Regionale 17 maggio, n. 28 "Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114"», in particolare dagli artt. 10 e 11, e dalle "Direttive per la programmazione urbanistica commerciale di cui alla LR 17 maggio 1999 n. 28 (Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 114)» di cui alla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 137 del 25 maggio 1999 e successive modifiche.

Art. 22 - Centri Commerciali

1. Il Centro commerciale è caratterizzato dalla presenza di soli esercizi di vicinato, da esercizi di vicinato e una o più medie e grandi strutture, nonché da sole medie o grandi strutture di vendita, che risultano inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente.
2. La somma della superfici di vendita esistenti nel Centro commerciale determina la procedura da seguire ai fini dell'attivazione, ai sensi degli artt.17, 18, 19, 20 e 21 del presente Regolamento.

Art. 23 - Procedure per l'autorizzazione dei Centri Commerciali

1. Il rilascio dell'autorizzazione all'apertura, al trasferimento e all'ampliamento di un Centro Commerciale può essere presentata da un unico promotore o dai singoli esercenti.
2. La planimetria prevista dal presente regolamento per il rilascio dell'autorizzazione all'apertura, al trasferimento e all'ampliamento indica la superficie di vendita per ciascun esercizio previsto nel Centro Commerciale.
3. Il subingresso totale o per singoli esercizi del Centro commerciale è regolato secondo quanto previsto dall'art. del presente regolamento.
4. Qualora il soggetto promotore di un centro commerciale al dettaglio, mediante l'apertura di più esercizi, chieda, prima del rilascio delle autorizzazioni corrispondenti agli esercizi oggetto della domanda che esse, se possono essere rilasciate, siano intestate, previa presentazione delle singole domande di autorizzazione per grandi e medie strutture di vendita o di comunicazione per esercizi di vicinato sull'apposito modulo approvato ai sensi dell'art. 10, comma 5, del Decreto Legislativo n. 114/1998, ad altri soggetti, la richiesta va accolta alla sola condizione che gli stessi soggetti dichiarino di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 114/1998.

³ *Questo articolo deriva da quanto previsto dall'art.6 comma 5 della Deliberazione del Consiglio Regionale 26 maggio n. 137 "Direttive per la programmazione urbanistica commerciale di cui alla legge regionale 17 maggio 1999, n.28...", pubblicata sul BURT n.24 del 2 agosto 1999*

5. Qualora più soggetti intendano creare un centro commerciale al dettaglio , con eventuali infrastrutture e servizi comuni, mediante l'apertura di esercizi di cui vogliono conservare la distinta titolarità, ma da esaminarsi congiuntamente e con criterio unitario, prima del rilascio dell'autorizzazione è possibile sostituire i richiedenti originari, su indicazione di questi, con altri soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art.5 del decreto legislativo n. 114/1998, previa presentazione da parte di questi ultimi delle singole domande di autorizzazione per grandi e medie strutture di vendita o di comunicazione per esercizi di vicinato sull'apposito modulo approvato ai sensi dell'art. 10, comma 5, del Decreto Legislativo n. 114/1998 .
6. Le fattispecie di cui ai commi 4 e 5 non costituiscono casi di subingresso e le singole autorizzazioni o comunicazioni sono annotate d'ufficio sull'autorizzazione per il centro commerciale.

Art. 24 - Orari dei negozi

1. Gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio possono restare aperti in tutti i giorni della settimana dalle ore 7 alle ore 22. L'esercente determina liberamente l'orario di apertura e di chiusura del proprio esercizio. che non deve comunque superare il limite delle 13 ore giornaliere.
2. L'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusure del proprio esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione collocati nei punti di accesso nell'esercizio.
3. Gli esercizi del settore alimentare devono garantire l'apertura al pubblico in caso di più di due festività consecutive, anche mediante turni concordati fra esercizi vicini e comunicati almeno venti giorni prima al Sindaco, che entro 10 giorni adotta il provvedimento di competenza. In caso di silenzio, decorso tale termine, l'accordo s'intende recepito.

Art. 25 - Apertura in orario notturno

Può essere autorizzata l'apertura notturna, compresa nell'orario fra le ore 22 e le ore 7 del giorno successivo, per un numero limitato di esercizi di vicinato, per particolari esigenze dell'utenza ed anche per un periodo dell'anno.

A tal fine gli interessati presentano domanda al Comune, con le indicazioni dell'orario che intendono attuare, il periodo dell'anno nel quale intendono attuare l'orario notturno e le motivazioni rispetto alle esigenze dell'utenza ed alle peculiari caratteristiche del territorio che motivano la richiesta di orario notturno.

L'autorizzazione all'apertura notturna opera in deroga all'obbligo del limite delle 13 ore di apertura giornaliera.⁴

Art. 26 - Chiusura infrasettimanale

1. La mezza giornata di chiusura infrasettimanale è facoltativa e determinata liberamente dall'esercente, che è tenuto a renderla nota nell'informazione di cui al comma 2 dell'articolo 24 del presente regolamento. La mezza giornata di chiusura infrasettimanale può non essere osservata, anche se scelta dall'esercente, quando nella settimana vi sia un'altra giornata festiva, nel mese di dicembre e nella settimana precedente la Pasqua.

⁴ Questa deroga è esplicitamente prevista dalla circolare esplicativa del Ministero dell'Industria n.530464 del 28 maggio 1999 punto 5.3.

Art. 27 - Apertura domenicale e festiva

1. Fino :

- a) all'approvazione del «Piano di indirizzo e regolazione degli orari» di cui alla legge regionale 22 luglio 1998, n. 38 "Governo del tempo e dello spazio urbano e pianificazione degli orari della città",
- b) all'individuazione da parte della Giunta Regionale dei comuni ad economia prevalentemente turistica e città d'arte (capo V Regolamento Regionale n 4 del 26/07/1999) e
- c) alla eventuale definizione di accordi sovracomunali

in riferimento agli artt. 11, 12 e 13 del d.lgs 114/98 e sulla base dell'attuale classificazione di Radicondoli come comune turistico, gli esercizi commerciali possono applicare l'orario turistico di vendita al dettaglio, con facoltà di apertura domenicale e festiva, con facoltà di chiusura infrasettimanale per mezza giornata ai sensi del precedente art. 26.

Art. 28 - Dotazione e caratteristiche dei parcheggi

1. Fermo restando il rispetto degli standard previsti dal DM 1 aprile 1968, n. 1444, la dotazione di parcheggi necessaria per consentire l'insediamento degli esercizi commerciali è individuata nella misura che segue:
 - a) parcheggi per la sosta stanziale all'interno degli edifici e nell'area di pertinenza degli stessi, nella misura stabilita dall'art. 2, secondo comma, della legge 24.3.1989, n. 122, maggiorata degli spazi per il parcheggio temporaneo dei mezzi di movimentazione delle merci;
 - b) parcheggi per la sosta di relazione nella misura di seguito individuata per ciascuna tipologia di struttura di vendita.
2. I parcheggi per la sosta di relazione sono reperiti all'interno degli edifici o nell'area di pertinenza degli stessi, ovvero in altre aree o edifici, a condizione che ne sia garantito l'uso pubblico nelle ore di apertura degli esercizi, ad una distanza idonea a garantire un rapido collegamento pedonale con l'esercizio commerciale stesso.
3. Per gli esercizi di vicinato i parcheggi per la sosta stanziale possono essere reperiti anche su aree pubbliche, ad esclusione delle carreggiate stradali.
4. per gli esercizi di vicinato i parcheggi per la sosta di relazione sono dimensionati almeno nella misura minima di mq. 1 per ogni mq. di superficie di vendita; tale previsione non è obbligatoria all'interno dei centri abitati, delimitati alla data di adozione del presente regolamento, nei seguenti casi:
 - a) ubicazione del punto vendita in zone a traffico limitato o escluso;
 - b) prevalente carattere pedonale dell'utenza (strutture rionali).La predetta misura minima di mq. 1 per ogni mq. di superficie di vendita può essere ridotta con lo specifico strumento urbanistico o programmatico in caso di riqualificazione ambientale, sociale, architettonica, aree interessate dall'operatività di Programmi integrati per la rivitalizzazione della rete distributiva di cui all'articolo 7 del regolamento di attuazione della LR 28/1999.
5. Per le medie strutture di vendita:
 - a) i parcheggi per la sosta di relazione sono dimensionati almeno nella misura minima di mq. 1,5 per ogni mq. di superficie di vendita prevedendo ulteriori parcheggi, nella misura minima di mq. 1 per ogni mq. di ulteriori superfici utili coperte aperte al pubblico, destinate ad altre attività complementari a quella commerciale;
 - b) le aree a parcheggio esterne localizzate in superficie, devono essere dotate di alberature di alto fusto di specie tipiche locali nella misura minima di un albero ogni 80 mq. di parcheggio, fatte salve particolari disposizioni di tutela storica e ambientale. Nel caso in cui sotto tali parcheggi siano presenti parcheggi interrati potranno essere utilizzate alberature, arbusti o siepi ornamentali;

- c) il numero di posti auto che deve essere individuato in relazione alla superficie minima di parcheggio di sosta di relazione non può essere inferiore a un posto auto ogni 25 mq. di superficie di parcheggio.
6. Le dotazioni minime dei parcheggi per la sosta di relazione per le medie strutture di vendita possono essere ridotte, tenendo conto dei dati oggettivi di analisi, *nei casi* di cui al comma 4, qualora si disponga di elementi circostanziati sui flussi di utenza riferiti a particolari aree.
 7. Si può derogare dai requisiti elencati nel comma 5, nel caso di interventi in tessuti urbani esistenti nei centri storici (zone A di cui al D.M. 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, come definite dallo strumento urbanistico generale comunale), quando si tratti della costituzione di centri commerciali "naturali" o "di strada" e simili.
 8. Le aree a parcheggio devono rispettare le norme di riduzione dell'impermeabilizzazione superficiale di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 21 giugno 1994 n. 230.
 9. Per le grandi strutture di vendita la Dotazione e le caratteristiche dei parcheggi sono individuate dalle "Direttive per la programmazione urbanistica commerciale di cui alla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 137 del 25 maggio 1999 (e successive modifiche).

Art. 29 – Subingressi

1. La cessazione dell'attività, il trasferimento della gestione o della proprietà per atto fra vivi o per causa di morte di un esercizio di vendita sono soggetti alla sola comunicazione, da presentarsi in triplice originale, utilizzando l'apposito modulo approvato ai sensi dell'art. 10, comma 5, del Decreto Legislativo n. 114/1998. Nella comunicazione di subingresso il soggetto dichiara di essere in possesso dei requisiti di cui all'art.5 del decreto legislativo 114/1998
2. La comunicazione di subingresso è presentata, a pena di decadenza, entro un anno dalla morte del titolare od entro 60 giorni dall'atto di trasferimento della gestione o della titolarità dell'esercizio.
3. In caso di morte del titolare la comunicazione è effettuata dall'erede o dagli eredi che abbiano nominato, con la maggioranza indicata dall'articolo 1105 del codice civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, ovvero abbiano costituito una società, sempre che abbiano i requisiti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 114/1998.
4. Qualora si tratti di esercizi relativi al settore merceologico alimentare, gli eredi che ne siano sprovvisti devono acquisire i requisiti professionali di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 114/1998 entro un anno dalla comunicazione di subingresso.
5. La comunicazione di cessazione non per causa di morte del titolare deve essere presentata preventivamente entro la data di cessazione od atto di trasferimento dell'esercizio.

Art. 30 - Sospensione dell'attività

1. In caso di impossibilità ad iniziare l'attività fra l'atto di trasferimento della gestione o di titolarità e la comunicazione del subingresso, per mancanza dei requisiti professionali per il settore alimentare, ferma restando la necessità del possesso dei requisiti morali, di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 114/1998 o altra causa, si può comunicare contestualmente al subingresso la sospensione dell'attività. In tal caso, qualora la prima comunicazione di subingresso fosse incompleta, il soggetto interessato deve ripresentare la comunicazione prima della riattivazione dell'esercizio.
2. Il periodo di sospensione può durare fino ad un massimo di un anno.
3. Nel caso di sospensione superiore a 60 giorni viene fatta esplicita comunicazione o contestualmente alla comunicazione di subingresso, o successivamente, ma comunque prima della scadenza dei 60 giorni, indicando il periodo previsto di sospensione, comunque non superiore, complessivamente a quello previsto dal comma 2. L'inizio dell'attività, anche prima della scadenza del periodo previsto di sospensione, non è sottoposto a comunicazione.

Art. 31 – Ferie

Gli esercenti sono tenuti a comunicare con congruo anticipo al Comune il periodo di ferie che intendono effettuare.

Il Comune, per evitare difficoltà di approvvigionamento per i consumatori, in accordo con le rappresentanze delle organizzazioni sindacali dei commercianti, dei lavoratori dipendenti del settore e le associazioni dei consumatori, promuoverà le opportune iniziative affinché la chiusura dei negozi durante le ferie avvenga con criteri di gradualità.

Art. 32 - Pubblicità dei prezzi

1. I prodotti esposti per la vendita al dettaglio nelle vetrine esterne o all'ingresso del locale e nelle immediate adiacenze dell'esercizio debbono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.

2. Quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l'uso di un unico cartello. Negli esercizi di vendita e nei reparti di tali esercizi organizzati con il sistema di vendita del libero servizio l'obbligo dell'indicazione del prezzo deve essere osservato in ogni caso per tutte le merci comunque esposte al pubblico.

3. I prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi già impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili, in modo che risulti facilmente visibile al pubblico, sono esclusi dall'applicazione del comma 2.

4. Restano salve le altre disposizioni vigenti circa l'obbligo dell'indicazione del prezzo di vendita al dettaglio per unità di misura.

Art. 33 - Disposizioni generali concernenti le vendite di liquidazione, di fine stagione e promozionali

1. In tutte le vendite è vietato ogni riferimento a procedure fallimentari e simili.

2. Le merci devono essere poste in vendita con l'indicazione del prezzo normale, dello sconto espresso in percentuale e del nuovo prezzo scontato o ribassato.

3. Durante il periodo in cui vengono effettuate vendite di liquidazione e di fine stagione è possibile porre in vendita solo le merci già presenti nell'esercizio e nei locali di sua pertinenza. Il divieto di introduzione di ulteriori merci riguarda sia quelle acquistate che quelle concesse in conto deposito. Le merci offerte devono essere separate da quelle eventualmente poste in vendita alle condizioni ordinarie.

4. Le asserzioni pubblicitarie devono contenere gli estremi delle previste comunicazioni, nonché l'indicazione della durata della vendita.

Art. 34 - Vendite di liquidazione

1. Le vendite di liquidazione sono effettuate per esitare in breve tempo tutte le merci in vendita, a seguito di: cessazione dell'attività commerciale, cessione dell'azienda, trasferimento dell'azienda in altro locale, trasformazione o rinnovo dei locali e devono essere comunicate al comune in cui ha sede l'esercizio almeno quindici giorni prima della data di inizio della vendita.

2. Tali vendite possono essere fatte in ogni periodo dell'anno e devono essere comunicate al Comune almeno 15 gg. prima della data di inizio della vendita. Possono avere una durata non superiore a 10 settimane in caso di cessione o cessazione dell'attività commerciale, e per una durata non superiore a 4 settimane nel caso di trasferimento dell'azienda in altro locale o trasformazione o rinnovo dei locali. È vietato effettuare vendite di liquidazione con il sistema del pubblico incanto.

3. A decorrere dall'inizio delle vendite di cui al presente articolo, è vietato introdurre nei locali e pertinenze del punto di vendita interessato ulteriori merci del genere di quelle oggetto dell'attività

commerciale in liquidazione. Il divieto di rifornimento riguarda sia le merci acquistate che quelle concesse in conto deposito.

4. La comunicazione al comune relativa alla vendita di liquidazione deve essere corredata da una dichiarazione recante i seguenti elementi completi di data ed estremi:

- a) per la cessazione dell'attività commerciale: di aver effettuato comunicazione di cessazione dell'attività o atto di rinuncia all'autorizzazione amministrativa;
- b) per la cessione di azienda: di aver sottoscritto atto pubblico di cessione o scrittura privata registrata;
- c) per il trasferimento dell'azienda in altro locale: di aver effettuato comunicazione o ottenuto autorizzazione al trasferimento;
- d) per la trasformazione o il rinnovo dei locali: di aver effettuato denuncia di inizio di attività o ottenuto concessione o autorizzazione edilizia per la realizzazione di opere edili ovvero di comunicare il rinnovo di almeno l'ottanta per cento degli arredi.

5. Al termine della vendita di liquidazione per il rinnovo e la trasformazione dei locali, l'esercizio deve essere immediatamente chiuso per il tempo necessario all'effettuazione dei lavori stessi.

Art. 35 - Vendite di fine stagione

1. Le vendite di fine stagione riguardano esclusivamente i prodotti, di carattere stagionale, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo. Tali vendite devono essere presentate al pubblico come tali e possono essere effettuate solo dal terzo lunedì di gennaio al terzo sabato di marzo e dal terzo lunedì di luglio al terzo sabato di settembre.

Art. 35/bis - Vendite promozionali

Nelle vendite promozionali vengono offerte condizioni favorevoli di acquisto dei prodotti in vendita; le merci offerte in promozione devono essere separate da quelle vendute alle condizioni ordinarie, in modo che siano chiaramente distinguibili. La comunicazione deve essere effettuata al Comune almeno dieci giorni prima dell'inizio della vendita.

Le vendite promozionali dei prodotti di carattere stagionale appartenenti al settore merceologico non alimentare non possono essere effettuate nel mese di dicembre, nei periodi delle vendite di fine stagione e nei trenta giorni precedenti tali periodi.

Le vendite promozionali dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare e dei prodotti dell'igiene della persona e della casa possono essere effettuate in qualsiasi periodo dell'anno senza necessità di preventiva comunicazione al Comune.

Art. 36 - Spacci interni

1. La vendita di prodotti a favore di dipendenti da enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole e negli ospedali, nei locali di pubblico spettacolo e trattenimento e nelle strutture ricettive, purché l'attività di vendita sia marginale rispetto all'attività principale, esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi, è soggetta ad apposita comunicazione al comune competente per territorio e deve essere effettuata in locali non aperti al pubblico, che non abbiano accesso direttamente dalla pubblica via.
2. L'attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, da farsi utilizzando il modulo approvato ai sensi dell'art. 10, comma 5 del decreto legislativo n. 114/1998 o comunque predisposti dal comune.
3. Nella comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 5 del del decreto legislativo 114/1999 della persona preposta alla gestione dello spaccio, il rispetto delle norme in materia di idoneità dei locali, il settore merceologico, l'ubicazione e la superficie di vendita.

Art. 37 - Apparecchi automatici

1. La vendita dei prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici è soggetta ad apposita comunicazione al comune utilizzando il modulo approvato ai sensi dell'art. 10, comma 5 del decreto legislativo n. 114/1998 o comunque predisposti dal comune stesso.
2. L'attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1.
3. Nella comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 114/1998, il settore merceologico e l'ubicazione, nonché, se l'apparecchio automatico viene installato sulle aree pubbliche, l'osservanza delle norme sull'occupazione del suolo pubblico.
4. La vendita mediante apparecchi automatici effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo, è soggetta alle medesime disposizioni concernenti l'apertura di un esercizio di vendita.

Art. 38 - Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione

1. La vendita al dettaglio per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione è soggetta a previa comunicazione al comune nel quale l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale. L'attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.
2. È vietato inviare prodotti al consumatore se non a seguito di specifica richiesta. È consentito l'invio di campioni di prodotti o di omaggi, senza spese o vincoli per il consumatore.
3. Nella comunicazione di cui al comma 1 deve essere dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 114/1999 e il settore merceologico.
4. Nei casi in cui le operazioni di vendita sono effettuate tramite televisione, l'emittente televisiva deve accertare, prima di metterle in onda, che il titolare dell'attività è in possesso dei requisiti prescritti dal decreto legislativo 114/1998 per l'esercizio della vendita al dettaglio. Durante la trasmissione debbono essere indicati il nome e la denominazione o la ragione sociale e la sede del venditore, il numero di iscrizione al registro delle imprese ed il numero della partita IVA. Agli organi di vigilanza è consentito il libero accesso al locale indicato come sede del venditore.
5. Le operazioni di vendita all'asta realizzate per mezzo della televisione o di altri sistemi di comunicazione sono vietate.
6. Chi effettua le vendite tramite televisione per conto terzi deve essere in possesso della licenza prevista dall'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
7. Alle vendite di cui al presente articolo si applicano altresì le disposizioni di cui al decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali.

Art. 39 - Vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori

1. La vendita al dettaglio o la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori, è soggetta a previa comunicazione al comune nel quale l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale.
2. L'attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1.
3. Nella comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 114/1999 e il settore merceologico.
4. Il soggetto di cui al comma 1, che intende avvalersi per l'esercizio dell'attività di incaricati, ne comunica l'elenco all'autorità di pubblica sicurezza del luogo nel quale ha la residenza o la

sede legale e risponde agli effetti civili dell'attività dei medesimi. Gli incaricati devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2 del decreto legislativo 114/1999.

5. L'impresa di cui al comma 1 rilascia un tesserino di riconoscimento alle persone incaricate, che deve ritirare non appena esse perdano i requisiti richiesti dall'articolo 5, comma 2 del decreto legislativo 114/1999.
6. Il tesserino di riconoscimento di cui al comma 5 del decreto legislativo 114/1999 deve essere numerato e aggiornato annualmente, deve contenere le generalità e la fotografia dell'incaricato, l'indicazione a stampa della sede e dei prodotti oggetto dell'attività dell'impresa, nonché del nome del responsabile dell'impresa stessa, e la firma di quest'ultimo e deve essere esposto in modo visibile durante le operazioni di vendita.
7. Le disposizioni concernenti gli incaricati si applicano anche nel caso di operazioni di vendita a domicilio del consumatore effettuate dal commerciante sulle aree pubbliche in forma itinerante.
8. Il tesserino di riconoscimento di cui ai commi 5 e 6 è obbligatorio anche per l'imprenditore che effettua personalmente le operazioni disciplinate dal presente articolo.
9. Alle vendite di cui al presente articolo si applica altresì la disposizione dell'articolo 18, comma 7 del decreto legislativo 114/1999.

Art. 40 – Abrogazioni

1. E' abrogato il Piano comunale di sviluppo della rete distributiva con le relative norme di attuazione.

Art. 41 Divieto di giochi sul suolo pubblico

Salvo quanto previsto dal Codice della Strada, sul suolo pubblico adibito sia al transito di veicoli che pedonale, e' vietato giocare con oggetti o con animali e compiere qualsiasi esercitazione sportiva quando ciò costituisca pericolo per la pubblica incolumità e/o intralcio alla circolazione stradale.

E' vietato lanciare pietre od altri oggetti comunque atti ad offendere o danneggiare persone o cose, sia a mano che con qualsiasi altro strumento.

Qualora sia ravvisata l'opportunità, l'Autorità Comunale potrà autorizzare lo svolgimento di giochi anche a carattere sportivo-agonistico o amatoriale sul suolo pubblico con le prescrizioni del caso.

Art. 42 Collocamento di condutture

Il collocamento e la riparazione di condutture dell'energia elettrica e del gas, rimpianto di linee telefoniche e di cavi in genere, nonché di altre condutture o illuminazioni straordinarie per feste, sagre, ecc., sono concesse in seguito a regolare domanda ed in base alle disposizioni legislative ed alle particolari norme dei regolamenti comunali previa acquisizione dei pareri degli uffici competenti, ferma l'osservanza delle prescrizioni in vigore per la tassa sulla occupazione di spazio ed aree pubbliche.

Le mensole ed i pali di sostegno e comunque qualsiasi conduttura dovranno avere forma ed aspetto decoroso ed essere tinteggiati in modo uniforme secondo le prescrizioni indicate nell'atto di concessione e conservati in buono stato di manutenzione.

Il concessionario avrà l'obbligo di rimuovere temporaneamente ed a sue spese, a semplice richiesta dei competenti uffici comunali, le condutture quando ciò occorra per esigenze di pubblico servizio, per riparazione del suolo e degli edifici pubblici.

Lo stesso concessionario potrà essere obbligato a provvedere alle necessarie opere per mantenere in buono stato le installazioni eseguite.

Sono a carico del concessionario tutte le opere occorrenti per riparare guasti cagionati da posa, manutenzione e riparazione dei fili e dei sostegni, per ripristinare il suolo, gli intonaci degli edifici, la copertura del tetto e ciò sia all'atto dell'impianto, che in seguito.

Gli stessi dovranno altresì concordare con il Comando di Polizia municipale, i tempi e le modalità per l'esecuzione dei lavori.

Allorquando le condotte, le tubazioni e gli impianti, di cui ai commi precedenti, a giudizio dell'Amministrazione Comunale, non presentassero più sufficienti garanzie di isolamento e funzionalità, le medesime dovranno essere sostituite o riparate in modo da eliminare qualsiasi pericolo o inconveniente, a spese dei proprietari. In caso di inadempienza di questi, l'Amministrazione può provvedere direttamente a spese degli stessi proprietari.

L'Amministrazione Comunale si riserva di procedere, in ogni tempo alla verifica dello stato di isolamento e di manutenzione di tali linee, condotte, tubazioni e impianti; a tale scopo i concessionari dovranno mettere a disposizione del Comune il personale ed il materiale necessario a loro proprie spese.

CAPO IV NETTEZZA DEI CENTRI ABITATI

Art.43 Disposizioni di carattere generale - Raccolta rifiuti

Ferme restando le vigenti disposizioni di igiene, tutti i luoghi aperti al pubblico soggetti a servitù di pubblico passaggio od anche luoghi privati in vista al pubblico, debbono essere tenuti costantemente puliti e sgombri da qualsiasi materiale ed in stato decoroso. A tal fine è proibito deporvi, o lasciarvi cadere in qualsiasi ora del giorno e della notte, acqua, spazzatura, animali morti, avanzi di erbaggi e di frutta, materiale di demolizione e di rifiuto, ovvero di occupare ed ingombrare in qualsiasi maniera il suolo.

Il deposito e la raccolta dei rifiuti dovrà essere organizzata nel rispetto del Regolamento Comunale per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.

Tutti i rifiuti solidi urbani dovranno essere conferiti nella pubblica discarica al fine di evitare problemi di natura igienico sanitaria ed estetici; i rifiuti solidi urbani devono essere depositati all'interno degli appositi cassonetti sistemati e ben chiusi, in buste o sacchetti dell'immondizia.

In nessun caso e' consentito gettare rifiuti negli appositi cassonetti dopo l'orario giornaliero di raccolta. I sacchi per la raccolta dei rifiuti solidi urbani non dovranno contenere rifiuti liquidi. I raccoglitori per le immondizie di qualsiasi tipo, presenti nel territorio comunale devono essere tenuti costantemente puliti sia all'interno che all'esterno, nonché in perfetto stato di manutenzione.

Per quanto riguarda la raccolta differenziata di materiali soggetti alla stessa (vetro, carta, cartone, plastica, pile, medicinale, ecc....) dovranno essere conferiti negli appositi contenitori con le modalità indicate dall'Amministrazione Comunale.

E' vietato depositare e porre in luoghi pubblici, od aperti al pubblico, pattumiere e recipienti contenenti rifiuti domestici o comunque immondizie od altri oggetti.

Art.44 Obblighi dei concessionari di occupazione di aree pubbliche

E' proibito ai titolari di pubblici esercizi e similari, che occupano suolo pubblico mediante tavoli e sedie o in qualsiasi altro modo, di gettare, anche momentaneamente, o lasciar cadere o non vietare che cada sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto che possa comunque sporcare o macchiare il suolo stesso. In ogni caso la relativa pulizia o ripristino del suolo di cui sopra è a carico del concessionario e deve essere effettuata immediatamente.

Art.45 Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale

I portici, i cortili, le scale, le tettoie dei magazzini e dei cortili ed ogni altro accessorio o pertinenza degli edifici, devono, a cura, dei proprietari e degli inquilini, essere mantenuti costantemente puliti. Salvo le occupazioni temporanee o straordinarie per restauri, traslochi e simili, detti cortili, portici, anditi e scale devono essere mantenuti sgombri da ogni materiale che ne impedisca l'uso normale o nuoccia al decoro dell' edificio o sia, in qualsiasi modo, causa di disturbo, fastidio o di impedimento.

Art. 46 Trasporto di materiale di facile dispersione

Il trasporto di qualsiasi materiale di facile dispersione, come rena, calcina, terre e detriti, stralci verdi, sostanze in polvere, liquidi e semi-liquidi e simili, deve essere effettuato su veicoli atti al trasporto, in modo da evitare la dispersione sul suolo pubblico.

Per sostanze polverose o per materiali di facile dispersione per azione del vento, il carico dovrà

essere convenientemente coperto in modo che le stesse non abbiano a sollevarsi nell'aria. Ai trasgressori, oltre alla sanzione che sarà loro inflitta, e' fatto obbligo di provvedere alla immediata pulizia del suolo pubblico. Nel corso delle operazioni di carico e scarico è fatto obbligo di impedire la caduta di qualunque materiale; nel caso che ciò avvenga il responsabile dovrà provvedere alla immediata ripulitura.

Art. 47 Sgombero della neve

E' vietato lo scarico sul suolo pubblico della neve dai cortili. Solamente nei casi di assoluta urgenza e necessita' verificata ed accertata e sotto prescritte cautele, potrà essere autorizzato il getto della neve dai tetti, dai terrazzi e da balconi sulle piazze, con apposita autorizzazione. Gli obblighi di cui sopra incombono altresì in via solidale ai proprietari di negozi, di esercizi, di bar e simili esistenti al piano terreno.

Art. 48 Divieto di lavatura e riparazione dei veicoli ed autoveicoli su aree pubbliche

E' proibito nei centri abitati di Radicondoli e Belforte lavare le vetture, le autovetture e qualunque altro mezzo. Potrà essere rilasciato dall'Ufficio di polizia Urbana permesso scritto per le località meno frequentate. Sono altresì vietate in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le riparazioni dei veicoli, autoveicoli e simili, salvo che causate da forza maggiore o caso fortuito.

Art. 49 Divieto dell'esercizio di attività artigiana su aree pubbliche

E' proibito lavorare sulle porte delle case, botteghe o magazzini, e comunque esercitare qualsiasi attività o mestiere sul suolo pubblico senza la preventiva e specifica autorizzazione dell'autorità competente.

Art. 50 Allevamento e tenuta di animali

All'interno del centro abitato non è consentito allevare animali da cortile, suini, ovini, caprini o qualunque altro animale a scopo riproduttivo e/o commestibile.

I cani di qualsiasi razza, nell'intero territorio comunale, debbono essere tenuti a guinzaglio. Possono essere tenuti liberi:

- i cani da guardia, entro i limiti di luoghi da sorvegliare e purché idoneamente recintati;
- i cani da pastore, quando vengono utilizzati per guardia di gregge all'interno del pascolo;
- i cani da caccia e da tartufi, quando vengono utilizzati per tale esercizio.

I detentori a qualsiasi titolo, di cani, devono provvedere all'iscrizione dei medesimi all'anagrafe canina e sottoporre gli animali agli adempimenti previsti, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.

Tutti gli animali da compagnia debbono essere tenuti mettendo a loro disposizione un sufficiente spazio vitale nel resede della casa e non debbono arrecare disturbo al vicinato. È vietato tenere animali da compagnia sul terrazzo o altri luoghi elevati da cui possono cadere liquami, deiezioni, acque di lavaggio, su altre proprietà, o qualora creino disturbo anche sonoro al vicinato. I detentori di detti animali debbono provvedere all'immediato allontanamento di feci, avanzi di cibi ecc... in modo da evitare la loro fermentazione o sviluppo di cattivi odori o diffusione di malattie.

Nel centro abitato numerose sono le zone di verde pubblico che richiedono una cura costante e particolare al fine di rendere un'ottima immagine del centro termale. È pertanto vietato condurre

cani a passeggio nelle aiuole, giardini e nel verde pubblico. In tutti i luoghi (strade, marciapiedi, pedonali, ecc...) i conduttori dei cani dovranno provvedere alla raccolta di eventuali escrementi dei loro animali e pertanto dovranno essere dotati di strumenti idonei alla raccolta stessa.

Art. 51 Divieto di getto di opuscoli o foglietti

E' vietato nelle strade, piazze o spazi pubblici o comunque aperti al pubblico, il getto di opuscoli, foglietti ed altro materiale pubblicitario o di propaganda.

Art. 52 Divieto di segatura e spaccatura della legna

Sul suolo pubblico è vietato segare e spaccare legna.

CAPO V DECORO DEI CENTRI ABITATI

Art. 53 Tenuta degli edifici e loro pertinenze

Tutti gli edifici, sia pubblici che privati, e le loro pertinenze, debbono essere tenuti in buono stato di manutenzione le facciate, le ringhiere, e qualunque ornamento esterno dei fabbricati deve essere tenuto in perfetto ordine estetico. I proprietari degli edifici hanno l'obbligo di provvedere ai restauri degli intonaci ed alla rinnovazione della tinta ogni volta che venga dall'autorità comunale riconosciuta la necessità. I proprietari di vasi da fiore, di panchine e di qualunque altro suppellettile visibile dalla pubblica via devono tenerli in perfetto stato di conservazione. I canali e le gronde dovranno essere tenuti in modo da consentire il regolare scorrimento ed il deflusso delle acque nelle fogne pubbliche.

È altresì vietato annaffiare i fiori e le aiuole private in modo da far cadere l'acqua sulle proprietà altrui o sulle aree adibite a pubblico transito.

Trovano comunque applicazione tutte le norme contenute nel regolamento edilizio.

Art. 54 Terreni

I terreni situati sia all'interno che nelle adiacenze del centro abitato, rimangono incolto ed in stato di completo abbandono diventando ricettacolo di immondizie varie, risultando quindi habitat ideale per animali ed insetti molesti (vipere, ratti, ecc.); oltre che potenziale pericolo per possibili focolai di incendi. Per ovviare a quanto sopra è fatto obbligo, ai proprietari o possessori di terreni incolti e invasi da vegetazione infestante, ubicati nei centro abitato e nella fascia circostante il centro abitato stesso, per un raggio di cinquecento metri, come da pianta planimetrica allegata, di provvedere al taglio delle erbacce ed alla ripulitura del terreno che dovrà essere tenuto costantemente sgombro dalla vegetazione, per tutto il periodo dell'anno.

Nei terreni ubicati all'interno del centro abitato non è consentito tenere depositi di liquami di qualunque tipo.

Al fine di evitare danni a persone, cose ed animali non è consentito realizzare recinzioni con filo spinato collocato ad un'altezza inferiore a metri 2.

I terreni ed i boschi collocati lungo le strade non devono presentare piante le cui ramificazioni sporgono sulla via destinata alla circolazione dei veicoli, in modo da creare pericolo ed intralcio per la circolazione stradale.

In tutti i terreni ubicati all'interno del centro abitato è vietato ammassare o depositare materiale di qualunque tipo che produca deturpamento estetico-ambientale, o minaccia all'estetica ed al decoro della città.

Non è consentito accendere fuochi all'aperto anche se per abbruciare erbacce; il Sindaco può, previa richiesta, autorizzare tale attività nelle ore notturne ad eccezione del periodo estivo (Luglio, Agosto, Settembre), o in caso di siccità prolungata.

Art 55 Bestie macellate e trasporto carni

Il trasporto delle carni macellate deve essere eseguito con idonei mezzi e apposite attrezzature.

Art. 56 Viali e giardini pubblici

Nei viali e giardini pubblici e' vietato:

- a) Introdursi nelle parti riservate ai soli pedoni, con veicoli in genere, compresi i velocipedi, carretti, cavalli od altri animali eccettuati i cani, i quali devono essere

- sempre tenuti a guinzaglio e con museruola nel rispetto delle prescrizioni previste dal presente regolamento;
- b) recare qualsiasi impedimento o deviazione ai corsi d'acqua e rigagnoli.
 - c) Guastare o sporcare i sedili, danneggiare le siepi, salire sugli alberi, appendervi o appoggiarvi oggetti, scagliare contro gli stessi pietre, bastoni e simili, danneggiare o staccare rami, piante, fiori, foglie, frutti;
 - d) Collocare, sedie, baracche, panche, ceste ed altre cose fisse o mobili o comunque occupare i pubblici luoghi;
 - e) Dedicarsi a giochi che possono recare molestia pericolo o danno alle persone o che siano stati espressamente vietati dalla autorità,
 - f) Svolgere competizioni sportive nei viali o giardini pubblici, salvo autorizzazione.

Fatti salvi i divieti e le limitazioni previsti dal Codice della Strada, è consentito ai bambini, l'uso dei tricicli, piccole biciclette provviste di rotelline laterali posteriori stabilizzatrici, automobiline a pedale, monopattini o di altri giocattoli che non arrechino disturbo o danno a persone o cose. Le norme suddette, in quanto applicabili, valgono anche nel caso di piante, aiuole e simili esistenti nelle vie, piazze ed altre aree pubbliche della Città.

Art. 57 Acque Pubbliche - Vasche e fontane

L'acqua pubblica, proveniente dall'acquedotto comunale, può essere utilizzata per uso domestico o per l'uso per cui è stata concessa l'utenza. Il Sindaco, con apposito provvedimento, può vietare l'uso di acqua potabile per l'irrigazione o l'innaffiamento di orti e giardini, lavaggio di veicoli e apparecchiature non domestiche, riempimenti di piscine o fontane, limitatamente a particolari periodi dell'anno.

È consentito attingere acqua dai fontanelli pubblici ubicati nel territorio comunale attenendosi alle disposizioni ivi collocate relativamente alla potabilità delle acque. È vietato attingere acqua con tubi od altri espedienti.

È proibito gettare nelle fontane e vasche pubbliche pietre, detriti e qualsiasi altra materia solida o liquida. In prossimità delle fontanelle è vietato il lavaggio di veicoli, animali, indumenti e simili.

Art. 58 Atti contrari alla nettezza del pubblico suolo, al decoro ed alla moralità

È vietato, in qualsiasi circostanza salire o arrampicarsi sulle inferiate delle finestre, sui monumenti, sulle fontane, sulle colonne, sui pali della pubblica illuminazione, sulle cancellate, sui muri di cinta e simili.

Sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico è vietato dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi, al decoro ed alla moralità.

Art. 59 Strade, piazze, muri, paline, pubblicità

Tutte le strade, marciapiedi, vie, piazze, sia pubbliche che private, dovranno essere tenute costantemente in buono stato di manutenzione. Non è consentito gettare rifiuti di qualunque tipo, ancorché di limitate dimensioni, nelle aree di pubblico passaggio. Le paline delle fermate degli autobus, le insegne, i segnali indicatori ed i pannelli pubblicitari devono essere tenuti in perfetto ordine estetico e di stabilità dai soggetti titolari delle relative autorizzazioni.

Le catenelle, i paletti e qualunque altro mezzo di delimitazione della proprietà, debitamente autorizzati, devono essere tenuti in perfetto stato di manutenzione provvedendo alla loro tinteggiatura almeno una volta l'anno. Non è consentito dipingere, disegnare con qualsiasi materiale, le strade, i muri e qualunque superficie visibile dalla strada o da qualsiasi altra area aperta al pubblico. Non è consentito dormire sulle panchine, lungo le strade, nei giardinetti e in qualunque altro luogo aperto al pubblico. È vietato disegnare o scalfire le panchine, nonché

poggiarvi i piedi.

Al fine di evitare che muri, indumenti, veicoli subiscano danni di varia natura, nel periodo carnevalesco è vietato l'uso improprio di uova, farina, pomodori, schiume e qualunque altro materiale non regolamentare. A coloro che faranno uso di quanto sopra, saranno sequestrati i materiali suddetti.

In tutti i terreni ubicati all'interno del centro abitato è vietato ammassare o depositare materiale di qualunque tipo che produca deturpamento estetico-ambientale, o minaccia all'estetica ed al decoro della città.

Art. 60 Tutela patrimonio pubblico

E' fatto assoluto divieto danneggiare gli arredi urbani, la segnaletica stradale o altro materiale posto in loco per pubblica utilità. Oltre alla sanzione pecuniari, il trasgressore sarà tenuto a risarcire il danno causato all'Amministrazione comunale.

CAPO VI QUIETE PUBBLICA

Art. 61 Inquinamento acustico

Fatte salve le disposizioni di legge e di regolamento esistenti in materia di inquinamento acustico, a migliore tutela della pubblica quiete, viene stabilito quanto prescritto dal presente capo.

Art 62 Esercizio dei mestieri, arti ed industrie

Al fine di assicurare un corretto riposo sia agli abitanti sia ai turisti che prescelgono Radicondoli quale luogo di soggiorno, è fatto assoluto divieto provocare rumori molesti e più precisamente:

E' fatto divieto, salva esplicita autorizzazione, all'interno del centro abitato:

1 - Svolgere ogni e qualsiasi lavoro, nonché altra attività umana che arrechi disturbo alla quiete pubblica nel periodo 1 Giugno / 30 Settembre di ogni anno nelle ore comprese tra le 20.00 e le 07.00;

3 - Tenere cani o animali in genere in modo che disturbino, con insistenti e prolungati latrati, con guaiti o altrimenti, la pubblica quiete;

4 - L'uso di segnali acustici da parte di ogni tipo di veicolo, sia nelle ore diurne che in quelle notturne. Il dispositivo silenziatore di ogni veicolo deve essere tenuto in buone condizioni di efficienza e non deve essere alterato. I dispositivi di allarme acustico antifurto devono limitare l'emissione sonora ai tempi massimi previsti dal C.d.S.

Non possono essere utilizzati amplificatori sonori, altoparlanti o qualunque altro strumento idoneo ad alterare voci e suoni all'esterno dei fabbricati e all'interno degli stessi che siano recepbili dall'esterno;

E' fatto assoluto divieto di effettuare pubblicità fonica;

Tale pubblicità potrà essere autorizzata dal Sindaco, nell'intero arco dell'anno dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.30 alle 19.30 limitatamente a fini di pubblico interesse, per pubblicizzare manifestazione a carattere locale e per motivi elettorali.

E' data facoltà ai Sindaco autorizzare attività rumorose in deroga ai divieti impartiti con il presente articolo, con provvedimento motivato.

Non e' consentita l'attivazione di industrie, arti, mestieri rumorosi nei centri abitati. Chi esercita un'arte, mestiere o industria o esegue lavori con l'uso di strumenti meccanici deve comunque evitare disturbo alla pubblica e privata quiete.

Il Sindaco può ordinare maggiori limitazioni, se i rumori od il disturbo possono recare particolare molestia.

Ai sensi dell'art. 16 della L.R. n° 89 del 1.12.1998, la figura competente per la rilevazione acustica è quella del tecnico competente , così come definito ai commi 6-7-8 dell'art. 2 della Legge n° 447 del 26.10.1995.

Art. 63 Impianto di macchinari

L'impianto di esercizi con macchine azionate da motori o dall'opera dell'uomo in fabbricati destinati a civile abitazione o nelle immediate vicinanze dei medesimi è, di massima, vietato.

Eventuali eccezioni devono essere preventivamente autorizzate per iscritto dall'Autorità comunale.

Chiunque voglia conseguire l'autorizzazione suddetta dovrà presentare domanda, indicando le macchine da installarsi, con esatta indicazione del tipo, della potenza singola e della potenza complessiva e con la descrizione generale dell'impianto.

Gli impianti non devono recare danno o molestia a causa del rumore propagatesi nell'aria e nei muri o in altro qualsiasi modo, ne a causa di vibrazioni o scuotimenti o ripercussioni in genere.

Le macchine e gli apparecchi dovranno essere montati su basamenti resi indipendenti dalle fondazioni e dai muri del fabbricato. Nel caso che ciò non sia effettuabile per le particolari condizioni dei luoghi, l'impianto dovrà essere munito di un'adeguata sistemazione antivibrante.

Art. 64 Produzione di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti.

E' vietata la produzione e diffusione entro il perimetro urbano di odori, gas, vapori nocivi e tossici alla pubblica salute.

Oltre i provvedimenti previsti dalle leggi penali e dalle norme contro l'inquinamento atmosferico, il Sindaco potrà adottare tutti quei provvedimenti che la situazione contingente potrà richiedere, prescrivendo impianti di depurazione , in caso di recidiva ed inosservanza, disponendo, su parere del competente ufficio sanitario, la sospensione dell'attività inquisita.

Art. 65 Rumori dei locali pubblici e privati

Nei locali pubblici e privati, comprese le abitazioni, e' vietato produrre o lasciare produrre rumori o suoni di qualunque specie che possano recare, comunque, disturbo ai vicini. A tale limitazione e' pure soggetto l'uso degli apparecchi radio e televisivi.

Art. 66 Carico, scarico e trasporto di merci che causano rumori

Dalle ore 20:00 alle ore 07:00, nelle vicinanze delle abitazioni, le operazioni di carico e scarico di merci, derrate, ecc., contenute in casse, bidoni, bottiglie, ecc., devono effettuarsi con la massima cautela in modo da non turbare la quiete pubblica.

Il trasporto di lastre, verghe o spranghe metalliche deve essere effettuato in modo da attutirne quanto più possibile il rumore.

Art. 67 Schiamazzi, grida e canti sulle pubbliche vie

Sono vietate le grida, gli schiamazzi nelle vie e piazze, tanto di giorno che di notte, nonché le grida e i suoni nell'interno dei pubblici locali.

Art. 68 Sale da ballo, cinema e ritrovi

Le sale da ballo, il cinema e i ritrovi devono essere muniti di autorizzazione del Sindaco ed attivati in modo tale che i suoni non possano essere percepiti all'esterno. Qualora fossero gestiti all'aperto, il Sindaco, nel concedere l'autorizzazione, accerta che l'attività non rechi disturbo alla quiete pubblica, impartendo e prescrivendo tutte le condizioni del caso.

Art. 69 Carovane di nomadi

La sosta di carovane di nomadi e' consentita solo negli spazi che saranno stabiliti dalle autorità comunali.

CAPO VII NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI

Art. 70 Sostanze liquido esplosive, infiammabili e combustibili

Salvo quanto espressamente disposto dalla legislazione e dalle norme speciali in materia, e' vietato tenere nell'abitato materiali esplodenti, infiammabili e combustibili per l'esercizio della minuta vendita, nonché depositi di gas di petrolio liquefatti, senza autorizzazione dell'autorità comunale.

Agli effetti del presente articolo sono considerati combustibili, oltre a quelli propriamente detti, quali la legna da ardere, carboni ed oli combustibili, anche il legname in opera, fieno, paglia, carta, cartoni, cotone, canapa, lino, sparto, iuta, fili vegetali in genere, sughero, tessuti, materiale da imballaggio, zolfo, caucciù, gomme elastiche, plastiche e derivati.

La licenza potrà essere negata, quando dagli accertamenti dell'Ufficio tecnico comunale, non dovessero risultare sufficienti condizioni di sicurezza e così pure nel caso in cui le eventuali opere e provvidenze imposte per l'allestimento dei locali non fossero attuate.

Gli impianti elettrici di detti locali dovranno comunque essere realizzati secondo la normativa vigente.

Art. 71 Requisiti dei depositi e dei locali di vendita di combustibili

I depositi ed i luoghi di vendita di combustibili, solidi, liquidi o gassosi devono essere a piano terreno, con ingresso dalla pubblica via o dal cortile.

Di norma, i depositi e magazzini di capienza superiore ai 1000 mc. dovranno essere tenuti fuori dal centro abitato.

Per i depositi e magazzini di minore entità è consentita l'attivazione anche all'interno dell'abitato se i locali siano provvisti di fitta rete metallica alle finestre e coperti di volta reale, con pareti e soffitta di strutture incombustibile, o resi resistenti al fuoco con efficaci rivestimenti.

Le aperture di comunicazione con i locali di abitazione e con la gabbia delle scale devono essere convenientemente coperte.

Gli impianti elettrici di detti locali dovranno comunque essere realizzati secondo la normativa vigente.

Art. 72 Detenzione di combustibili in case di abitazioni od altri edifici

Nei sotterranei di case di abitazione sarà concessa la sola detenzione di combustibili strettamente necessari per il riscaldamento del fabbricato e per gli usi domestici degli inquilini o per forni di pane, pasticcerie o simili, a condizione che i sotterranei abbiano pareti, soffitti e porte di materiale resistente al fuoco e non siano in diretta comunicazione con scale di disimpegno di locali di abitazione. Sono vietati ammassi di materiale da imballaggio di carta straccia e simili. I combustibili di qualunque genere non dovranno mai essere appoggiati alle pareti nelle quali sono ricavate canne fumarie.

Le finestre ed aperture dei sotterranei verso gli spazi pubblici devono essere munite di serramenti e vetri e di reticolati in ferro a maglia fitta, così da impedire il gettito di incentivi infiammabili. Nei solai sono vietati depositi di combustibili o di qualsiasi altra materia di facile combustione.

Nelle gabbie di scale, nei corridoi e ballatoi di disimpegno di abitazioni non si possono depositare materiali facilmente combustibili, materiali di imballaggio, casse o altri ingombri che ostacolino il passaggio di persone.

Gli impianti elettrici di detti locali dovranno comunque essere realizzati secondo la normativa vigente.

Art. 73 Accatastamento di legno e di materiale infiammabile nei cortili e scantinati

E' vietato accatastare o tenere accatastate allo scoperto, nei cortili circondati da fabbricati da più di due lati, legno, paglia e qualsiasi altra materia di facile accensione, se non adottando le cautele che, caso per caso, il Sindaco riterrà di dover prescrivere.

E' pure vietato costituire depositi di materiale infiammabile negli scantinati.

Art. 74 Uso di fiamma libera

assolutamente vietato:

- a) l'uso di fiamme libere per la ricerca di fughe di gas anche se in luoghi aperti;
- b) riscaldare la cera naturale e artificiale, specialmente se in miscela con acquaragia, sopra fiamma libera o focolare; tale riscaldamento dovrà essere fatto a bagnomaria con acqua calda.

Art. 75 Accensioni di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali

Nell'ambito dell'abitato nessuno può, senza speciale autorizzazione, accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali, falò e simili o fare spari in qualsiasi modo o con qualunque arma.

Anche nel caso di autorizzazione da parte degli uffici di P.S. deve essere sempre richiesta l'autorizzazione al Sindaco, il quale detterà le norme atte a prevenire incendi od altri incidenti.

E' pure proibito gettare in qualsiasi luogo di pubblico passaggio ed anche ai bordi delle strade, lungo prati e nei boschi, fiammiferi od altri oggetti accesi.

Art. 76 Trasporto di oggetti scomodi o pericolosi

Il trasporto di vetri eccedenti la lunghezza di cm. 100 deve effettuarsi in opportuni telai che ne fronteggiano gli estremi.

Il trasporto di ferri acuminati non può effettuarsi se alle estremità non siano stati collocati gli opportuni ripari. Il trasporto di oggetti comunque pericolosi deve, in ogni caso, effettuarsi previa adozione delle opportune cautele onde evitare danni alle persone.

Art. 77 Ripari ai pozzi, cisterne e simili

I pozzi, le cisterne e simili devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti e capaci di impedire che vi cadono le persone, animali, oggetti e materiali qualsiasi.

Art. 78 Veicoli adibiti al servizio pubblico-Norme per i passeggeri e per il personale di servizio

Ai passeggeri dei veicoli adibiti al servizio pubblico è vietato:

- 1) di fumare nelle vetture;
- 2) salire e scendere quanto la vettura è in moto;
- 3) salire e scendere da parte diversa da quella prescritta e in località diverse da quelle stabilite per le fermate;
- 4) salire quanto la vettura sia segnalata completa;
- 5) parlare al manovratore o distrarre comunque il personale dalle sue mansioni;
- 6) sporcare, guastare o comunque rimuovere o manomettere parte della vettura;
- 7) occupare più di un posto od ingombrare i passaggi, trattenersi sui predellini, aggrapparsi alle parti esterne delle vetture;
- 8) portare oggetti che, per natura, forma o volume, possano riuscire molesti o pericolosi per i viaggiatori;
- 9) essere in stato di ubriachezza, o comunque tenere un comportamento che sia offensivo per gli altri;
- 10) cantare, suonare, schiamazzare ed in altro modo disturbare; distribuire oggetti o stampe a scopo di pubblicità o al fine di lucro, esercitare qualsiasi commercio, vendere oggetti a scopo di beneficenza senza permesso dell'Autorità comunale, chiedere l'elemosina.

Il personale di servizio sugli autobus deve:

- 1) mantenersi vigile e pronto nel disimpegno delle particolari incombenze del servizio e rispettare le disposizioni emanate dalla Direzione;
- 2) osservare e fare osservare le norme stabilite per i passeggeri;
- 3) tenere contegno corretto e premuroso verso i passeggeri.

CAPO VIII DISPOSIZIONE PER I MESTIERI GIROVAGHI

Art. 79 Esercizio di mestieri girovagli

Non si possono esercitare, sia abitualmente che occasionalmente, mestieri girovagli nel territorio del Comune, anche se l'interessato sia già munito di certificato di iscrizione nel registro per i mestieri girovagli, se prima non sia stata rilasciata autorizzazione dell'Autorità comunale, la quale potrà dettare apposite prescrizioni e condizioni.

CAPO IX MANIFESTAZIONI E CORTEI

Art. 80 Cortei funebri

Deve essere data preventiva comunicazione del corteo al Comando di Polizia municipale affinché possa disporre il necessario servizio.

Art. 81 Processioni – Manifestazioni

Le processioni o altre manifestazioni religiose che prevedono cortei di persone o di autoveicoli, dovranno seguire gli itinerari preventivamente concordati con il Comando di Polizia municipale.

CAPO X SANZIONI

Art. 82 Accertamento delle violazioni e sanzioni

Le violazioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli ufficiali ed agenti di polizia municipale nonché dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

Ai sensi dell'art.16 della Legge 24 novembre 1981 n°689 le trasgressioni al presente regolamento saranno punite con sanzione amministrativa pecuniaria da Lire 100.000 a 1.000.000 obblabile in via breve entro 60 giorni dalla contestazione immediata o notificazione degli estremi delle violazioni. Decorso tale termine, senza che sia provveduto al pagamento o l'interessato abbia prodotto ricorso, sempre ai sensi della Legge 24 novembre 1981 n°689 , sarà emanato apposito provvedimento per la maggiore somma di Lire 1.000.000.

Art. 83 Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio

Oltre al pagamento della sanzione prevista, il Sindaco può ordinare la rimessa in pristino e disporre l'esecuzione coatta con imputazione delle spese a carico degli interessati.

Art. 84 Sequestro e custodia di cose

I funzionari e gli agenti all'atto dell'accertamento dell'infrazione, potranno procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'infrazione e debbono procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose stesse appartengono a persona obbligata per l'infrazione.

Nell'effettuare il sequestro, si dovranno osservare i modi ed i limiti previsti dal codice di procedura penale per il sequestro di polizia giudiziaria. In materia dovranno comunque osservarsi le norme della legge 24.11.1981, n. 689 e del D.P.R. 22.07.1982, n. 571 e relative successive modifiche ed integrazioni.

Le cose sequestrate saranno conservate nella depositerà comunale o presso altro depositario.

Il relativo verbale va trasmesso sollecitamente all'Autorità competente per la convalida.

CAPO XI DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 85 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività dell'atto deliberativo di approvazione del medesimo ed abroga tutti i regolamenti, ordinanze, le consuetudini riguardanti le materie disciplinate dal regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso.

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 48 del 10.11.2001